

Codice DB1413

D.D. 11 luglio 2014, n. 2005

R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 37/14 relativa alla realizzazione di un guado sul rio Fontana e un guado sul rio Scarone con strada agro-silvo-pastorale comunale, nel comune di Santa Maria Maggiore (VB). Richiedente: Comune di Santa Maria Maggiore.

In data 23/04/2014, prot. n. 22756/DB14.13, è pervenuta al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania la richiesta del Comune di Santa Maria Maggiore (VB) per il rilascio della concessione demaniale ai sensi del D.P.G.R. 06/12/2004 n. 14/R relativamente alla realizzazione di un guado sul rio Fontana e un guado sul rio Scarone con strada agro-silvo-pastorale comunale in località Alpe Basso del Comune di Santa Maria Maggiore (VB).

Per le opere in oggetto è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 in quanto interferenti con corsi d'acqua demaniali.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Franco Falciola in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 19/05/2014, il Comune di Santa Maria Maggiore ha approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione della strada in oggetto.

Sentita la Provincia del Verbano Cusio Ossola, si è preso atto che i corsi d'acqua in oggetto non sono compresi nel piano ittico provinciale e pertanto non è necessario acquisire il parere di competenza ai sensi dell'art.12 della L.R. 37/06 e dell'art. 10 del R.R. 6/R/2008.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Visto il Regolamento Regionale n. 14/2004 e s.m.i. con il quale viene data attuazione all'art.1 della legge regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Santa Maria Maggiore (VB) alla realizzazione di un guado sul rio Fontana e di un guado sul rio Scarone con strada agro-silvo-pastorale comunale in località Alpe Basso del Comune di Santa Maria Maggiore (VB), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza del 23/04/2014, prot. n. 22756/DB14.13 che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- al fine di facilitare le operazioni di manutenzione delle tubazioni sottostanti i guadi ed evitare l'occlusione delle stesse, in corrispondenza dell'imbocco della tubazione si dovrà prevedere la realizzazione di una vaschetta di deposito, con sistemazione delle sponde ed eventuale rivestimento delle stesse e del fondo alveo;
- al fine di evitare fenomeni di erosione del fondo alveo e delle sponde, dovrà essere in particolare curata la sistemazione dell'alveo a valle dei guadi, posizionando blocchi lapidei in numero e dimensione adeguate alla dissipazione dell'energia della corrente;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2. Di dare atto che le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione, ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Responsabile del Settore
Giovanni Ercole